

La rottamazione-ter è per tutti

Potranno beneficiarne sia i contribuenti decaduti dalla prima o dalla seconda edizione sia tutti quelli che non hanno mai presentato un'istanza di sanatoria

La rottamazione-ter prevista dal decreto fiscale è per tutti. Potranno infatti beneficiare della nuova definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo sia i contribuenti decaduti dalla prima edizione del provvedimento sia coloro che hanno optato per la c.d. rottamazione-bis pur non avendo eseguito tutti i versamenti, sia tutti coloro che avevano in passato deciso di non presentare nessuna istanza per la sanatoria.

Bongi a pag. 36

Porte aperte anche a chi aveva in passato deciso di non presentare alcuna istanza per la sanatoria dei propri debiti

MANOVRA 2019/ Questa la conclusione a cui si giunge esaminando il decreto fiscale

La rottamazione ter è per tutti Ammessi anche i decaduti delle precedenti edizioni

DI ANDREA BONGI

La rottamazione ter è per tutti. Potranno infatti beneficiare della nuova definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo sia i contribuenti decaduti dalla prima edizione del provvedimento sia coloro che hanno optato per la c.d. rottamazione bis pur non avendo eseguito, in tutto o in parte, i versamenti delle prime tre rate, sia tutti coloro che avevano in passato deciso per non presentare nessuna istanza per la sanatoria dei loro debiti a ruolo.

È questa la conclusione alla quale si giunge esaminando i commi da 21 a 25 dell'articolo 3 del decreto legge n.119 del 2018 (c.d. collegato fiscale alla manovra di bilancio 2019). Queste disposizioni sono infatti espressamente dedicate al coordinamento della rottamazione-ter con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 ex dl 193/2016 e rottamazione 2017 ex dl 148/2017).

Ovviamente le norme di co-

ordinamento e le possibilità offerte sono diverse a seconda della tipologia di definizione agevolata in precedenza attivata dal contribuente.

Potranno essere definiti secondo le nuove disposizioni

contenute nella c.d. rottamazione-ter, recita il comma 25 dell'articolo 3 del dl n.119/2018 sia i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi del dl n.193/2016 per i quali il debitore non ha perfezionato la sanatoria con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute, sia i carichi per i quali il debitore non ha provveduto all'integrale,

tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dell'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017. Le somme da ultimo richiamate sono quelle che il debitore, dopo aver aderito alla rottamazione 2017, avrebbe dovuto saldare alla data del 31 luglio 2018 relativamente a tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.

Per i debitori che hanno invece presentato istanza di definizione agevolata 2017 (c.d. rottamazione bis) ma non hanno provveduto al regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto nell'unica rata in scadenza al 31 luglio 2018 o nelle prime tre rate dovute (31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre) il comma 21 dell'articolo 3 del dl n.119/2018 prevede addirittura la possibilità di essere riammessi ai benefici della sanatoria. Remissione in

termini che avverrà a condizione che tutti gli importi non corrisposti alle suddette scadenze sia versati entro il prossimo 7 dicembre.

Il puntuale versamento degli importi dovuti a tale data determinerà, recita testualmente la disposizione sopra ricordata, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che verrà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

I debitori che si troveranno nella condizione da ultimo richiamata, sia nell'ipotesi di puntuale pagamento degli importi dovuti alle singole scaden-

ze prefissate sia per regolarizzazione postuma entro il prossimo 7 dicembre, senza dover porre in essere alcun adempimento, riceveranno dall'agente della riscossione competente apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle residue rate dovute per la rottamazione bis come sopra rideterminate, en-



tro il 30 giugno 2019.

Resta ovviamente salva la possibilità per i contribuenti in oggetto di provvedere comunque alla definizione sulla base delle originarie scadenze prefissate con il pagamento di quanto dovuto alle prossime possibili scadenze del 30 novembre 2018 e del 28 febbraio 2019.

Rottamazione ter a maglie larghe dunque. L'obiettivo, nemmeno tanto velato, è quello di cercare di ottenere la maggior adesione possibile tenuto conto anche delle più favorevoli condizioni concesse ai contribuenti in termini di dilazioni di pagamento.

— © Riproduzione riservata —

